

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia di Roma
Entrate

MARCA DA BOLLO
214,62
QUATTROBICI/62

80003592 00004106 W0X81001
00000513 10/11/2011 10:58:04
0904-00009 FALASCIOB08112388
IDENTIFICATIVO 0189156274584

ITALIA - ROMA - 10/11/2011

0 1 09 335627 468 4


REPERTORIO
Nº 9479

1

[Handwritten signature]

100
 100
 100

a. che in data 18 agosto 2011 al n. 9434 di repertorio, il Comune e



Impresa Monti hanno sottoscritto Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 (nel seguito indicato anche come "Atto di Accordo") avente ad oggetto la realizzazione di intervento di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) da realizzarsi nel capoluogo del Comune di Casalgrande alla Via Gino Ferretti sull'area censita al foglio 13 mappale 471 e mappale 396, Atto di Accordo il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;

b. che al comma C. 1 dell'Atto di Accordo si dispone tra il resto quanto segue: "Impresa Monti si obbliga nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo nella proprietà degli immobili" di cui al punto 1 "con la sottoscrizione della presente Atto di Accordo, a stipulare, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Accordo e comunque in periodo antecedente la presentazione della richiesta di rilascio di titolo abilitativo convenzione per la alienazione della proprietà, a prezzi calmierati, della totalità delle unità immobiliari da ricavarsi all'interno del fabbricato che verrà realizzato all'esito dell'Intervento (nel seguito del presente Atto di Accordo indicati anche come "Alloggi" o "Alloggi ERS"), in attuazione di quanto previsto dal presente Atto di Accordo e dagli atti da questo richiamati, nel testo che verrà concordato dal Comune e dall'Impresa Monti nel rispetto e in conformità di quanto previsto ai comma successivi del presente articolo C (nel presente atto indicata anche, per brevità, come "Convenzione"). La sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Impresa Monti integra condizione di ammissibilità della richiesta di rilascio di titolo abilitativo con la conseguenza che la sua mancata sottoscrizione determinerà l'inammissibilità della ri-

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



chiesta medesima";

c.che si rende pertanto necessario procedere alla sottoscrizione della Convenzione, anche al fine di consentire la presentazione dell'istanza per il rilascio del titolo abilitativo relativo alla realizzazione degli Alloggi ERS;

tanto premesso, le Parti, come qui rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Impresa Monti si impegna, in conformità a quanto previsto dall'Atto di Accordo come integrato dalla presente Convenzione, a realizzare, sull'area di cui al punto a.) della sopraestesa premessa, l'intervento di nuova costruzione di cui all'articolo B dell'Atto di Accordo, alle condizioni e nei termini tutti di cui al medesimo Atto di Accordo, condizioni e termini il cui contenuto viene ad ogni effetto qui integralmente richiamato, confermandone l'efficacia vincolante tra le Parti.

Quanto disposto dalla presente Convenzione integra e non si sostituisce alle previsioni dell'Atto di Accordo, previsioni che in ogni caso prevalgono rispetto ad eventuali contenuti della presente Convenzione che si ponessero con esse in contrasto.

Articolo 2 - Caratteristiche tipologiche e costruttive dell'Intervento

Le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'Intervento di nuova costruzione sono quelle previste dall'Atto di Accordo e dai relativi "Allegato A Schema planimetrico dell'Intervento" e "Allegato B Schema tipologico dell'Intervento". All'uopo le Parti danno atto e dichiarano che lo Schema planimetrico dell'Intervento è stato elaborato all'esito di specifico approfondimento tecnico giuridico (parere avv Paolo Coli in data 10 mag-

gio2011) che ha escluso, nel caso di specie, l'operatività del vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 96 lettera f) del r.d. 523/1904, essendo l'alveo del Rio Medici, nel tratto in esame, da tempo integralmente "tombato" e fiancheggiato, a monte e a valle, da fabbricati, anche a distanza inferiore a quella indicata da detta norma, senza che possa in concreto ipotizzarsi alcun ostacolo al libero deflusso delle acque.

Articolo 3 - Contributo di costruzione

All'Intervento è applicabile il disposto dell'articolo 30 comma 3 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31. Per l'effetto in relazione all'attuazione dell'Intervento, residuerebbero dovuti i soli oneri di urbanizzazione. Il Comune, preso atto degli impegni assunti da Impresa Monti, mediante l'Atto di Accordo, in relazione alla realizzazione di opere edilizie di qualità sotto gli aspetti del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni nocive garantiti da soluzioni tecnologiche alternative non inquinanti, autorizza la applicazione di una ulteriore riduzione del contributo di costruzione che Impresa Monti dovrà corrispondere in dipendenza del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'Intervento, riduzione determinata in misura corrispondente all'importo del costo di costruzione di cui all'articolo 29 della legge regionale 25.11.2002 n. 31 da porsi in compensazione sino a concorrenza con gli oneri di urbanizzazione di cui alla prima parte del presente articolo 3. Di conseguenza, in relazione all'Intervento: non sarà dovuta la quota del contributo di costruzione denominata "costo di costruzione"; la quota del contributo di costruzione denominata "oneri di urbanizzazione" verrà corrisposta in misura ridotta e la riduzione sarà pari all'importo del "costo di costruzione" che sarebbe stato dovuto in assenza dell'esonero



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Louis G. Platt has
 given him
 black



Gli Alloggi che verranno realizzati all'esito dell'Intervento potranno essere acquistati in proprietà soltanto da persone fisiche in possesso della totalità dei requisiti di seguito elencati, ferma restando la necessità di rispettare le regole procedurali di cui al successivo articolo 6.


5.a Cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27 maggio 1998, n. 286 e successive modificazioni, ferma restando la necessità che l'acquisto sia possibile sulla base delle norme di diritto internazionale privato.


5.b Residenza o attività lavorativa o di studio nel Comune di Casalgrande o in un Comune ad esso contermini, ovvero impegno ad assumere la residenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione di cessione del fabbricato (art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191), ovvero essere emigrati nati in Regione che intendono ristabilire la loro residenza in Comune di Casalgrande.

5.c Non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o di quota parte di esso nell'ambito del Comune di Casalgrande e dei Comuni ad esso contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi anche in una soltanto delle seguenti situazioni:

5.c1 sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non apparte-





nenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza);

5.c2 sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali su di esso sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore alla stipulazione dell'Atto di Accordo; si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato;




5.c3 sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;

5.c4 sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare; per alloggio idoneo si intende quello di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due;

5.d valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, non superiore a 40.680,00 euro;

5.e non aver mai usufruito di contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico per l'acquisto o il recupero di una abitazione, né aver ottenuto la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentono l'alienazione del patrimonio ERP.




Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di cui



al presente articolo 6 si intende: - l'assegnatario, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia in regime di comunione che di separazione dei beni, ovvero il convivente more-uxorio, i figli minori e i figli maggiorenni a carico a norma di legge; - l'assegnatario e altre persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado cointestatarie del contratto di proprietà; - l'assegnatario celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a; - l'assegnatario e il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere more-uxorio). Non si considerano i nuclei familiari di provenienza. In caso di domanda di nubendi che intendano costituire un nuovo nucleo familiare, i requisiti e i punteggi verranno assegnati soltanto se i nubendi saranno cointestatari della domanda, ovvero se entrambi avranno sottoscritto la domanda e saranno state indicate le generalità di entrambi nell'apposito campo del modulo di domanda. Pena la risoluzione del contratto di acquisto, i nubendi devono contrarre matrimonio ed assumere la residenza nell'alloggio entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita; entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.

**Articolo 6 - Determinazione del prezzo massimo complessivo
di alienazione degli Alloggi**

Ai fini della determinazione del prezzo massimo di alienazione di ciascun Alloggio ERS, il costo parametrico per metro quadrato di Superficie Complessiva, comprensivo del costo dell'area di sedime e delle connesse aree di urbanizzazione, è fissato in euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta). La Superficie Complessiva (Sc) di riferimento per il calcolo del corrispettivo è





determinata, per ciascuna unità immobiliare, dalla somma aritmetica:

6.a del 100% della Superficie lorda della unità immobiliare, con esclusione delle superfici accessorie di cui ai capoversi successivi;

6.b del 60% della Superficie lorda di logge e balconi, cantine (compresi i corridoi di distribuzione), garages, sottotetti privati accessibili;

6.c del 5% della superficie lorda di eventuali aree cortilive e giardini privati.

Ai fini del calcolo di cui al presente comma articolo 6 per Superficie lorda si intende la superficie di pavimento per ogni piano al lordo di pilastri, tramezzi e murature interne ed esterne, compresi vani in genere e sguinci, cavedi, impianti tecnici. Il corrispettivo esigibile da parte di Impresa Monti per la vendita di ciascun Alloggio ERS di cui al presente articolo 6 non potrà pertanto superare l'importo risultante dalla applicazione della seguente formula:

$$Sc \times 1.950,00 = \text{Corrispettivo max}$$

Articolo 7 - Modalità per la selezione degli acquirenti degli Alloggi

7.a Impresa Monti si obbliga nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo nella proprietà degli immobili di cui al punto a. della sopraestesa premessa, ad avvalersi per la individuazione degli acquirenti degli Alloggi ERS solo e soltanto della o delle graduatorie che verranno formate dal Comune mediante la pubblicazione di uno o due Bandi per selezione pubblica, ai sensi e in conformità a quanto previsto ai successivi comma del presente articolo 7 e salvo quanto previsto al successivo comma 7.e. Impresa Monti si obbliga pertanto all'integrale rispetto della graduatoria che tempo per tempo le verrà comunicata dal Comune per



[Handwritten signatures and stamps on the right margin]

la stipulazione degli atti di vendita degli Alloggi ERS.

7.b Il Comune si impegna nei confronti di Impresa Monti a provvedere, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'Intervento, alla pubblicazione, sul sito del Comune e con ulteriori modalità atte ad assicurare la massima diffusione sul territorio della Provincia, di un Bando per la selezione degli acquirenti degli Alloggi ERS predisposto sviluppando lo schema che allegato all'Atto di Accordo a costituirne parte integrante quale "Allegato C". Il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione dovrà essere pari a mesi 3 (tre) decorrente dalla data di pubblicazione del Bando.

7.c Il Bando di cui al precedente comma 7.b destinerà prioritariamente un alloggio a soggetti con disabilità superiore al 66% e attribuirà punteggio aggiuntivo alle seguenti categorie sociali deboli:




7.c.1 giovani lavoratori: si intendono i lavoratori che abbiano meno di 35 anni alla data della pubblicazione del bando;

7.c.2 giovani coppie: si intendono nuclei famigliari (coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni, nubendi, conviventi more uxorio o intenzionati a vivere more uxorio) in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni alla data della pubblicazione del bando;

7.c.3 studenti che abbiano meno di 35 anni alla data della pubblicazione del bando;

7.c.4 single: nucleo familiare composto da una sola persona che abbia meno di 35 anni alla data della pubblicazione del bando;

7.c.5 persone portatrici di handicap con invalidità superiore al 66% presenti nel nucleo familiare.



7.d Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al sopraesteso comma 7.b, il Comune provvederà alla formazione delle graduatorie e alla loro trasmissione a Impresa Monti, il tutto entro il termine di giorni 180 (centottanta) decorrente dalla data di pubblicazione del Bando di cui al sopraesteso comma 7.b. Impresa Monti sulla base e nel rispetto di dette graduatorie darà corso alle trattative per la definizione dei rapporti contrattuali di vendita nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione.

7.e Nel caso in cui, entro il termine di giorni 180 (centottanta) a far data dalla trasmissione delle graduatorie di cui al precedente comma 7.d, rimangano invenduti uno o più Alloggi ERS, il Comune provvederà ad una nuova pubblicazione del Bando, dando applicazione alle disposizioni del comma sopraesteso e nel rispetto dei termini ivi indicati. Nel caso in cui, entro il termine di giorni 120 (centoventi) a far data dalla trasmissione delle graduatorie di cui al presente comma 7.e, rimangano invenduti uno o più Alloggi ERS, Impresa Monti comunicherà la circostanza al Comune e, dalla data di detta comunicazione, avrà facoltà di alienare gli Alloggi rimasti invenduti instaurando, sulla base di proprie valutazioni discrezionali e in assenza di qualsivoglia graduatoria, trattative dirette con persone fisiche che siano in possesso dei requisiti di cui al sopraesteso articolo 5, fermo restando l'obbligo di applicare i prezzi massimi di alienazione di cui al sopraesteso articolo 6 e ogni e qualsiasi ulteriore previsione di cui all'Atto di Accordo e alla presente Convenzione diversa dall'obbligo di rispettare una graduatoria definita dal Comune per la assegnazione.

7.f Impresa Monti, all'esito della vendita di ciascun Alloggio, trasmetterà al

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comune, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di stipula, copia dell'atto notarile di compravendita nonché, nell'ipotesi di cui al precedente comma 7.e, copia della documentazione attestante il possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti di cui al sopraesteso articolo 5.

Articolo 8 - Vincoli inerenti la successiva alienazione degli Alloggi

Gli atti di alienazione a terzi del diritto di proprietà degli Alloggi da ricavarli all'interno del fabbricato che verrà realizzato all'esito dell'Intervento dovranno riportare i seguenti vincoli alla successiva alienazione, vincoli che a propria volta dovranno essere riportati nella nota di trascrizione e in tutti i successivi atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali sino a quando i vincoli medesimi non si estingueranno per decorso del tempo o per riscatto ai sensi del successivo articolo 9:

8.a l'Alloggio non potrà essere alienato a nessun titolo, se non per causa di morte, nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di anni 5 (cinque) decorrente dalla data in cui Impresa Monti avrà alienato l'Alloggio a terzi;

8.b durante il periodo di cui al precedente capoverso 8.a) l'Alloggio dovrà essere occupato direttamente dall'acquirente e dal suo nucleo familiare e non potrà costituire oggetto di alcun diritto di godimento in favore di terzi;

8.c decorso il periodo di tempo di cui al sopraesteso capoverso 8.a) e per i successivi cinque anni, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento sull'Alloggio potrà avvenire esclusivamente in favore di soggetti aventi i requisiti di cui al sopraesteso articolo 5 e per un corrispettivo non superiore a quello determinato ai sensi del sopraesteso articolo 6, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e



[Three handwritten signatures in cursive script, positioned vertically on the right margin of the document.]



sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati e aumentato di un importo corrispondente a quello degli interessi, calcolati al tasso di legge tempo per tempo vigente, che sarebbero maturati sulla somma pagata a titolo di corrispettivo per l'acquisto;

8.d decorso il periodo di tempo di cui al sopraesteso capoverso 8.c) e per i successivi cinque anni, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento sull'Alloggio potrà avvenire in favore di chiunque, ma per un corrispettivo non superiore a quello determinato ai sensi del medesimo capoverso 8.c);

8.e decorso il periodo di tempo di cui al sopraesteso capoverso 8.d, l'alienazione potrà avvenire in favore di chiunque e a prezzo di mercato, con obbligo per l'alienante di corrispondere al Comune, anteriormente alla alienazione e quale condizione di ammissibilità della stessa, il contributo di costruzione nell'importo che risulterà dalla applicazione della disciplina normativa e regolamentare vigente al momento della alienazione per l'ipotesi di nuova costruzione.

Articolo 9 - Facoltà di riscatto

Gli acquirenti degli Alloggi, decorsi dieci anni dalla data di prima alienazione da parte dell'Impresa Monti di cui al capoverso 8.a del sopraesteso articolo 8, avranno facoltà di riscattare i vincoli convenzionali di cui al medesimo articolo 8 mediante la corresponsione al Comune:

9.a dell'intero contributo di costruzione nell'importo che risulterà dalla applicazione della disciplina normativa e regolamentare vigente al momento della istanza di riscatto per l'ipotesi di nuova costruzione;

9.b di una somma pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) del prezzo

[Handwritten signatures and stamps on the right margin:]
A circular stamp of the Comune di Sala Grande is visible. Below it are two large handwritten signatures. At the bottom is another handwritten signature.

moltiplicato per la differenza tra il minuendo integrato dal numero 15 e il sottraendo integrato dal numero di anni (approssimato per difetto) decorsi dalla data di prima alienazione da parte dell'Impresa Monti di cui al capoverso 8.a del sopraesteso articolo 8 sino alla data di presentazione della istanza di riscatto; per la determinazione della somma da corrispondere al Comune troverà pertanto applicazione la seguente formula:

$$Cr = (Pa \times 1,5\%) \times (15 - Av)$$

dove:

Cr = corrispettivo del riscatto, da corrispondere al Comune;

Pa = prezzo di acquisto dell'Alloggio corrisposto dal soggetto che intende esercitare il riscatto;

Av = numero di anni, approssimato per difetto, decorsi dalla data di prima alienazione dell'Alloggio a terzi da parte di Impresa Monti.

Con il pagamento di entrambe le somme di cui ai sopraestesi capoversi 9.a e 9.b l'acquirente dell'Alloggio sarà liberato dai vincoli di cui al precedente articolo 8 e potrà procedere liberamente alla alienazione dell'Alloggio medesimo.

Articolo 10 – Registrazione




La presente convenzione sarà registrata, integralmente nei suoi articoli.

Le spese per la stipulazione mediante scrittura privata autenticata, per la registrazione e conseguenti tutte sono parimenti a carico di Impresa Monti.

All'uopo, Impresa Monti chiede sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

Articolo 11 - Trasferimento del permesso di costruire

Successione negli obblighi



Nel caso di trasferimento del Permesso di Costruire a successori o aventi causa dell'operatore, il nuovo operatore subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri, obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

Il titolo che consente il trasferimento del permesso deve essere presentato al Comune e deve contenere esplicita dichiarazione d'obbligo con la quale il subentrante si impegna al rispetto integrale dell'Atto di Accordo e della Convenzione.

Negli atti di trasferimento degli Alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare l'Atto di Accordo e la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'Alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.


Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Casalgrande, li 18 novembre 2011

p. Il Comune di Casalgrande

Il Responsabile del II° Settore


(arch. Giuliano Barbieri)



p. Impresa Edile Monti srl


L'Amministratore Unico

(Ippolito Leo Monti)



Repubblica Italiana

Io qui sottoscritto Dott. Gregorio Martino, Segretario del Comune di Casalgrande, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97 (novantasette) comma 4 (quattro) lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che i signori sottoindi-



decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che i signori sottoindicati, della cui identità personale sono certo, hanno apposto la propria firma in calce e a margine della scrittura privata che precede, alla mia presenza presso la Residenza Municipale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti, né da me Pubblico Ufficiale Rogante:

- GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968 (C.F.: BRBGLN68L01I462R) – Responsabile del II° Settore del Comune di Casalgrande;

- IPPOLITO LEO MONTI, nato a Casalgrande (RE) il 09.08.1944, (C.F. MNTPLT44M09B893P) - Amministratore Unico della ditta Impresa Edile Monti s.r.l..

In Casalgrande, oggi _____

18 NOV. 2011

Il Segretario Comunale

(Dott. Gregorio Martino)



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG.	30 NOV. 2011	SERIE
IL		2
69	CON €	1254

Il Direttore dell'Ufficio
Dott.ssa Silvana Cremona